



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STEFANI, CENTINAIO, ARRIGONI, CANDIANI,
COMAROLI, CROSIO, STUCCHI e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2015

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario al fine di contrastare i furti in abitazione

ONOREVOLI SENATORI. - I recenti fatti di cronaca relativi a violente aggressioni in abitazioni private a scopo di furto, che vengono sempre più di frequente perpetrate ai danni di nostri concittadini, ci impongono, nella nostra responsabilità di legislatori, di verificare che il nostro ordinamento sia adeguatamente attrezzato a contrastare e a prevenire tali fenomeni.

Non c'è dubbio che il nostro sistema di diritto penale preveda delle pene, seppur disapplicate nei fatti per diverse motivazioni (indulti, depenalizzazioni, impossibilità a procedere alla custodia cautelare in carcere, non punibilità per particolare tenuità del fatto, eccetera); per il furto e gli altri delitti contro il patrimonio, tuttavia, occorre considerare che proprio i fatti a cui ci si è riferito ci mettono dinanzi ad una realtà di una violenza inaudita e sconosciuta: incursioni anche notturne in abitazioni realizzate con una violenza che non risparmia neppure anziani o bambini e che spesso sfociano in esiti mortali per gli aggrediti.

La repressione e la prevenzione dei reati spettano innanzitutto allo Stato, ma è necessario predisporre strumenti adeguati di tutela, al fine di inasprire le pene, applicare effettivamente le pene irrogate e prevedere, come unica misura cautelare personale, la custodia cautelare in carcere.

Pertanto, al fine di reprimere efficacemente il reato di furto in abitazione, è necessario modificare l'articolo 624-bis del codice penale prevedendo un aumento del minimo edittale e conseguentemente del massimo. Precisamente passando da un minimo di cinque anni di reclusione a un massimo di otto anni di reclusione e con una pena pecuniaria che passerebbe da un minimo di

10.000 euro ad un massimo di 20.000 euro. Conseguentemente l'ipotesi aggravata di cui al terzo comma del medesimo articolo passerebbe a un minimo edittale di sei anni di reclusione, mentre il massimo edittale resterebbe quello attualmente previsto pari a dieci anni di reclusione; conseguentemente anche la pena pecuniaria della multa passerebbe da un minimo di 20.000 euro ad un massimo di 30.000 euro.

Altresì occorre, al fine di reprimere efficacemente il reato di cui all'articolo 624-bis, applicare la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, non consentendo così per le ipotesi previste dal reato in parola il giudizio di equivalenza tra aggravanti e attenuanti.

Inoltre, allo scopo di rendere effettive le misure, occorre:

a) modificare l'articolo 275 del codice di procedura penale al fine di stabilire una presunzione assoluta per l'applicazione, in ogni caso, della misura della custodia cautelare in carcere, e ciò indipendentemente dal dato fattuale se la pena detentiva che verrà applicata sarà superiore ai tre anni di reclusione;

b) modificare l'articolo 380 del codice di procedura penale in ordine all'arresto obbligatorio in flagranza non consentendo alcuna eccezione, come invece oggi normativamente prevista;

c) modificare, in caso di condanna, l'articolo 165 del codice penale, prevedendo che la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al pagamento integrale alla parte offesa del risarcimento del danno.

Infine, occorre prevedere l'esclusione dai benefici previsti dall'ordinamento penitenziario di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, da parte di coloro che sono stati condannati per il reato previsto e punito dall'articolo 624-*bis* codice penale.

Attraverso queste integrazioni o modificazioni si intende corrispondere alle necessità evidenziate dai più recenti fatti di cronaca che hanno creato un particolare allarme sociale, al quale il Parlamento non può restare insensibile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 624-*bis* del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 624-*bis*. - (*Furto in abitazione e furto con strappo*). - Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 a 20.000 euro.

La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da 20.000 a 30.000 euro se il reato è aggravato da una o più circostanze previste dal primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61.

Per le ipotesi previste dai commi precedenti si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205».

Art. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

«Nel caso di condanna per il reato previsto dall'articolo 624-*bis*, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata

al pagamento integrale alla persona offesa del risarcimento del danno».

Art. 3.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, le parole: «, 612-*bis* e 624-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «e 612-*bis*»;

b) al comma 3, le parole: «e 600-*quinquies*» sono sostituite dalle seguenti: «, 600-*quinquies* e 624-*bis*».

Art. 4.

1. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, lettera *e-bis*), le parole: «salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale» sono soppresse.

Art. 5.

1. All'articolo 408 del codice di procedura penale, al comma 3-*bis*, dopo le parole: «Per i delitti commessi con violenza alla persona» sono inserite le seguenti: «e per il reato di cui all'articolo 624-*bis* del codice penale».

Art. 6.

1. All'articolo 4-*bis*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo la parola: «609-*octies*» è inserita la seguente: «, 624-*bis*».

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

